

Università degli Studi di Siena



Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell'Università degli Studi di Siena

(Emanato con D.R. n.142/2003-04 del 29.11.2003 pubblicato nel B.U. n. 48 e modificato con D.R. n. 698/2006-07 del 26.03.2007 in fase di pubblicazione nel B.U. n. 68)

SOMMARIO

Art.1 -	Finalità e riferimenti normativi.....	3
Art.2 -	Locali soggetti al divieto di fumo	3
Art.3 -	Soggetti incaricati del controllo dell'applicazione del divieto	4
Art.4 -	Compiti dei Responsabili di Struttura in ordine all'applicazione del divieto di fumo.....	5
Art.5 -	Attribuzioni del soggetto incaricato della vigilanza e dell'accertamento.....	6
Art.6 -	Attribuzioni dell'Amministrazione universitaria	6
Art.7 -	Sanzioni.....	7
Art.8 -	Procedura di accertamento	8
Art.9 -	Norma finale	8

Art.1 - Finalità e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali dell'Università degli Studi di Siena in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute del personale, degli studenti e di tutti gli utenti dell'Università.
2. L'Università si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), d.p.c.m. 37000/95, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla L. 584/75, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.
3. Al fine di elevare ulteriormente il livello della prevenzione in tema di sicurezza e di benessere ambientale, l'Università - considerato il rischio derivante dall'esposizione al fumo passivo – adotta misure idonee di prevenzione e protezione della salute dei dipendenti e degli utenti in genere.
4. Al fine di garantire la migliore conoscenza dei rischi per la salute, propria ed altrui, vengono predisposti, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, appositi strumenti di sensibilizzazione del personale concernenti le conseguenze derivanti dall'esposizione al fumo attivo e passivo. Per la medesima finalità potranno essere attivati specifici corsi di formazione.

Art.2 - Locali soggetti al divieto di fumo

1. Ai fini dell'individuazione dei locali soggetti al divieto di fumo si distinguono due forme di divieto:
 - a. divieto per tutela della salute: esso è imposto nei locali aperti al pubblico al fine della protezione dai danni del fumo passivo in base alla L. 584/75 ed al D.Lgs. 626/94, Titolo VII bis, art. 72-ter, comma 1, n.3 **e successive modificazioni e integrazioni, ed alla Sentenza della Corte Costituzionale dell'11/12/96 n. 339.**
 - b. divieto per motivi di sicurezza: esso è imposto per ragioni di sicurezza, come risultato della valutazione del rischio di cui al D.Lgs. 626/94 ed in base al "Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Siena".
2. In ottemperanza al divieto di cui al comma 1, lett. a) deve essere osservato il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

- a. atri ed ingressi, aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, musei, sale di lettura aperte al pubblico, sale adibite a riunioni, sale di attesa, sale destinate a bar e/o mensa, ascensori, servizi igienici aperti al pubblico;
 - b. uffici aperti al pubblico, o quelli nei quali la generalità dei dipendenti e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti per l'apertura al pubblico;
 - c. uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.
3. In ottemperanza al divieto di cui al comma 1, lett. b) deve essere osservato il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali adibiti a:
- a) utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze infiammabili;
 - b) utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze esplosive;
 - c) utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
 - d) utilizzo o stoccaggio di materiali e/o sostanze radioattive;
 - e) laboratori di ricerca e didattici;
 - f) archivio;
 - g) depositi di libri;
 - h) depositi di materiale in genere.
4. Al fine di migliorare ulteriormente il livello di prevenzione in tema di benessere ambientale e di eliminare i rischi da fumo passivo, il divieto di fumo nei locali di cui al comma 2, sussiste anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico fissato secondo le modalità previste dall'apposito Protocollo di Ateneo.
5. Il divieto si applica ai dipendenti, agli utenti ed a chiunque, a qualunque titolo, frequenti i locali dell'Università. Le disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento devono essere altresì osservate dai concessionari di servizi a favore dell'Università e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili in uso o di proprietà dell'Università.

Art.3 - Soggetti incaricati del controllo dell'applicazione del divieto

1. I soggetti incaricati del controllo dell'applicazione del divieto di cui al presente Regolamento, individuati in coloro che rivestono la funzione di "dirigente" ai sensi del Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di questa Università, sono tenuti a farlo rispettare nell'ambito delle strutture operative di cui sono responsabili:
 - ▶ il Direttore Amministrativo

- ▶ i Dirigenti Amministrativi dell'Università
 - ▶ i Presidi di Facoltà
 - ▶ i Direttori di Dipartimento
 - ▶ i Direttori delle Biblioteche Centrali di Facoltà
 - ▶ i Direttori dei Centri di Servizio di Ateneo.
2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo per motivi di salute, i soggetti di cui al comma precedente, individuano, fra il personale docente e/o il personale tecnico ed amministrativo afferente alle rispettive strutture, uno o più incaricati con il compito di procedere alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni.
3. In caso di divieto per motivi di sicurezza la vigilanza è di competenza dei "dirigenti" di cui al comma 1, e dei preposti, individuati ai sensi del regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro di questa Università.

Art.4 - Compiti dei Responsabili di Struttura in ordine all'applicazione del divieto di fumo

1. Ai Responsabili delle Strutture operative di cui all'art.3, spetta:
- a) individuare, con atto formale, nell'ambito della Struttura di competenza, i locali elencati al precedente art. 2, comma 2, in cui è vietato fumare per motivi di salute;
 - b) individuare, con atto formale, uno o più soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e dell'accertamento delle infrazioni, in numero tale da assicurare l'effettività del rispetto del divieto stesso. Fino alla nomina di tali soggetti, o in caso di loro assenza o inadempienza, il Responsabile di Struttura è tenuto a svolgerne le funzioni;
 - c) segnalare all'Amministrazione, per la loro formale nomina con atto del Direttore Amministrativo, i nominativi dei soggetti di cui alla lettera b) e le aree di rispettiva competenza;
 - d) provvedere affinché nei locali di cui alla lettera a), e nei locali individuati dal Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.2, comma 3, siano apposti in maniera ben visibile apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del nominativo dei soggetti incaricati della attività di vigilanza, accertamento e contestazione;
 - e) dare comunicazione formale al Rettore riguardo all'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Art.5 - Attribuzioni del soggetto incaricato della vigilanza e dell'accertamento

1. Ai soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento del rispetto del divieto di fumo, spettano i seguenti compiti:
 - a) sorvegliare affinché venga rispettato il divieto di fumo in tutti i locali di cui all'art. 2, comma 2;
 - b) provvedere, in caso di trasgressione del divieto, alla redazione del verbale di accertamento sulla modulistica fornita dall'Amministrazione universitaria, secondo le modalità fissate dal successivo art.8.
2. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i soggetti incaricati della vigilanza possono chiedere, anche direttamente, la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Art.6 - Attribuzioni dell'Amministrazione universitaria

1. Spetta all'Amministrazione universitaria:
 - a) predisporre il modulo di "verbale di contestazione di violazione amministrativa in materia di fumo";
 - b) predisporre e distribuire ai soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento il blocchetto dei moduli di cui alla lettera a) **(All. A)**;
 - c) predisporre cartelli, con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e dei nominativi dei soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento;
 - d) predisporre una guida informativa relativa alle modalità di contestazione dell'infrazione ed alla compilazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa in materia di fumo;
 - e) predisporre appositi tesserini di riconoscimento, dei soggetti incaricati della vigilanza e della contestazione delle infrazioni;
 - f) provvedere alla formazione dei soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento sul divieto di fumo e della contestazione delle infrazioni, circa l'assolvimento dei compiti da svolgere e le conseguenze giuridiche connesse all'espletamento dell'incarico;
 - g) organizzare la raccolta dei verbali di accertamento e la verifica del pagamento della sanzione;
 - h) organizzare la raccolta delle ricevute di pagamento delle sanzioni effettuate dai trasgressori;

- i) trasmettere il rapporto, secondo le modalità di legge, al Prefetto territorialmente competente, in caso di mancato pagamento in misura ridotta della sanzione entro il termine di sessanta giorni;
- j) provvedere annualmente all'invio di un resoconto dei verbali di contestazione alla Prefettura territorialmente competente in quanto organo preposto alla vigilanza in materia;
- k) organizzare e promuovere attività di prevenzione contro il fumo.

Art.7 - Sanzioni

1. Nei locali in cui vige il divieto di fumo per la tutela della salute di cui all'art. 2, comma 2, la mancata osservanza del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **27,50** a Euro **275,00**, comminata dal funzionario incaricato. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino a dodici anni. Coloro che non fanno rispettare tale divieto sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **220** a Euro **2.200**.
2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, nei locali in cui vige il divieto di fumo per motivi di sicurezza di cui all'art. 2, comma 3, l'infrazione al divieto è punita, dagli organi preposti alla vigilanza in materia, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,65 a Euro 154,94. La mancata attuazione del controllo è punita con l'ammenda da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 per i dirigenti o con l'ammenda da Euro 154,00 a Euro 516,00 per i preposti.
3. Ogni singolo utente o dipendente che rilevi l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è tenuto a darne comunicazione al funzionario incaricato o al dirigente oppure, in caso di loro assenza o inadempienza, direttamente al Rettore.
4. Ferme restando le sanzioni pecuniarie, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari in quanto inosservanza delle disposizioni di servizio, in particolare quelle impartite dall'Amministrazione in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, e condotta irregolare che possono provocare danno o pericolo per l'Amministrazione, per gli utenti o per terzi. Gli eventuali procedimenti disciplinari saranno regolati dai singoli ordinamenti a seconda della categoria di appartenenza del soggetto che non ha rispettato le disposizioni stesse.



5. L'eventuale sanzione disciplinare di cui al comma precedente potrà comportare la frequenza ai corsi di formazione di cui all'art.1, comma 4.

Art.8 - Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono, previa identificazione del trasgressore mediante esibizione di documento valido di identità e contestazione dell'infrazione stessa, all'accertamento della violazione ed alla redazione di un verbale, sull'apposito modello di cui all'Allegato A .
2. Presso ogni struttura operativa, a cura dei soggetti incaricati della vigilanza, deve essere tenuto un registro, in cui vengono annotati, con numerazione progressiva, i verbali di contestazione di violazione amministrativa. Nel verbale va riportato il numero corrispondente all'annotazione sul registro.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a consegnare **una copia** del verbale al trasgressore e ad inviare **un'altra copia** alla Direzione Amministrativa dell'Università.
4. Al personale universitario è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Nel modello di contestazione devono essere riportate le indicazioni sulle modalità di pagamento della sanzione amministrativa.

Art.9 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alla normativa in materia ed alla normativa di Ateneo in quanto richiamata.



Oggetto: Verbale di contestazione di violazione amministrativa .. (All. A)

Il giorno _____ in _____, presso _____ alle ore _____ il sottoscritto _____ funzionario incaricato dell'espletamento dei compiti previsti dal Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell'Università degli Studi di Siena contesta al Sig.

_____ la violazione amministrativa di cui all'art. 51 della Legge 16.01.03 n. 3 e D.P.C.M. del 23.12.2003, punita dall'art. 7 della Legge 11.11.1975 n. 584, sostituito dall'art. 52, comma 20 della Legge 28.12.2001 n. 448, modificato dall'art. 1, comma 189 della Legge 30.12.2004 n. 311 e successive modifiche (*concernente la tutela della salute dei non fumatori*), per

Fatto accertato alle ore _____ del _____

Il trasgressore viene reso edotto che ai sensi dell'art. 16 della citata Legge 689/91 e per effetto dell'art. 52 del D.Lgs. 24.06.1998 n. 213, ha la facoltà di pagare con effetto liberatorio, entro il termine di sessanta (60) giorni, dalla data di notifica del presente verbale, la somma di _____ **Euro**, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la suddetta violazione.

L'importo dovrà essere versato presso il **Concessionario del servizio riscossione tributi** (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – ufficio riscossione tributi, via G.Garibaldi, 58 – 53100 Siena) e/o qualsiasi ufficio postale od altra banca, utilizzando il **modello F 23**, indicando la causale **PA**, l'anno ed il **numero del verbale**, il **codice tributo 131 T** (*sanzioni amministrative diverse dall'I.V.A.*) per la somma di _____ Euro ed il **codice tributo 697 T** (*aumento del 10% delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare*) per la somma di _____ Euro per un totale di _____ Euro, oppure alla **Tesoreria Provinciale** competente per territorio o negli **Uffici postali** tramite bollettino di c/c postale n. 4531 intestato alla Tesoreria Provinciale di Siena indicando la causale (*infrazione al divieto di fumare*), dando prova dell'avvenuto pagamento inviando copia (anche via fax al n. 0577/232224) del modello F 23 o del bollettino di c/c postale alla Direzione Amministrativa dell'Università.

E' facoltà dell'autore della trasgressione inviare eventuali scritti difensivi, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente verbale, alla Prefettura di Siena e, per conoscenza, alla Direzione Amministrativa dell'Università degli Studi di Siena.

Il Trasgressore

Il Verbalizzante



Università degli Studi di Siena

